



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 30/12/2025

OGGETTO:	Ordinanza contingibile urgente di divieto di vendita per asporto e detenzione di bevande in contenitori di vetro o in lattine dalle ore 19.00 del 31 Dicembre 2025 alle ore 05.00 del 01 Gennaio 2026 in Piazza XX Settembre e in Zona Pincio in occasione dell'evento per i festeggiamenti del Capodanno
----------	---

IL SINDACO

Considerato che nella serata del 31 dicembre 2025 in Piazza XX Settembre e in zona Pincio si terrà l'evento per il festeggiamento del Capodanno;

Valutata la necessità di garantire le massime condizioni di sicurezza per il pubblico anche limitando la vendita per asporto e la detenzione di bevande in contenitori di vetro e alluminio, nelle aree interessate dalla manifestazione, al fine di consentire un ordinato controllo ed una efficace prevenzione;

Ritenuto che anche il semplice abbandono sul suolo pubblico di bottiglie ed oggetti di vetro e di coccio, in caso di rottura, volontaria o accidentale, rappresenterebbe un pericolo per la pubblica incolumità soprattutto qualora si dovesse verificare un urgente deflusso dei partecipanti alla manifestazione;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale prevede che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che é stata ottemperata all'obbligo di invio preventivo previsto dall'art. 54 comma4 del D.lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica in premessa citati, dalle ore 19,00 del 31/12/2025 alle ore 05.00 del 01/01/2026, in piazza XX Settembre e in zona Pincio:

a) il divieto alla vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in alluminio;

b) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo è, altresì, fatto divieto di utilizzo e di detenzione di bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e alluminio, per il consumo di bevande.

DISPONE

- l'invio al Corpo Polizia Locale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza;

- la trasmissione alla Prefettura di Pesaro Urbino, alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Guardia di Finanza, al Comando Carabinieri Pesaro, incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;

- che la presente ordinanza venga data pubblicazione attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, negli abituali luoghi pubblici e inserita sul sito del Comune di Fano.

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. delle Marche nei termini e modi previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 104 del 02 luglio 2010 o in via alternativa, entro 30 giorni, ricorso gerarchico al Prefetto di Pesaro e Urbino D.P.R. 24.11.1971 n.1199)

AVVISA ALTRESI'

I trasgressori potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali od amministrative connesse e/o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 650 e 703 del codice penale, nelle sanzioni di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000. Per le violazioni concorrenti del Regolamento di Polizia Urbana si applicano le sanzioni ivi previste.

Fano, li 30/12/2025

IL SINDACO

f.to Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005